

**Camera di consiglio fissata per la decisione collegiale dell'istanza cautelare nel periodo tra il 6 e il 15 aprile 2020 a seguito del decreto monocratico adottato in via straordinaria a causa dell'emergenza Covid 19**  
**(Consiglio di Stato, sez. V, ord. 10 aprile 2020, n. 1881)**

Viste le misure governative adottate in materia di amministrazione della giustizia amministrativa, per far fronte alla pandemia, la fissazione di una camera di consiglio in periodo ricompreso fra il 6 e il 15 aprile 2020 per la discussione dell'istanza cautelare, a seguito di adozione di un decreto monocratico ex art. 56 c.p.a., rientra nel regime di cui al terzo periodo dell'art. 84, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 e, pertanto, la trattazione collegiale dell'istanza cautelare non può essere rinviata su richiesta dall'appellante.

\*\*\*

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1996 del 2019, proposto da Daniela Filacchioni, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Bailo e Chiara Riveruzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Città di Fiumicino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria Pitzolu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per la riforma*

della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 07734/2018, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli artt. 98 Cod. proc. amm. e 84, commi 1 e 2, d.l. n. 18 del 2020;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città di Fiumicino;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Visto il decreto n. 375 del 29 gennaio 2020 di accoglimento dell'istanza cautelare monocratica; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2020, tenuta con le modalità di cui all'art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020, il Cons. Alberto Urso, e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 2, terzo periodo, d.l. n. 18 del 2020, rilevato che la parte legittimata non ha presentato istanza di rinvio;

Considerato che la fattispecie in esame - caratterizzata dall'adozione di un decreto monocratico *ex art. 56 Cod. proc. amm.* d'accoglimento della relativa istanza, con fissazione di conseguente camera di consiglio in periodo ricompreso fra il 6 e il 15 aprile 2020 - rientra nel regime di cui al terzo periodo dell'art. 84, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, dovendo perciò l'istanza cautelare essere trattata nella presente sede collegiale a norma della medesima disposizione;

ritenuto che non valga, in senso contrario, la richiesta di rinvio presentata dall'appellante, atteso che il differimento *ope legis* della camera di consiglio è ammesso dal terzo periodo dell'art. 84, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 in caso di richiesta di «una delle parti su cui incide la misura cautelare», e tale non può essere considerata la stessa parte istante, che altrimenti sarebbe ammessa a protrarre a proprio vantaggio - in conseguenza di richiesta unilaterale proveniente da sé - gli effetti favorevoli del decreto monocratico;

considerato peraltro che il rinvio richiesto non si giustifica, in sé, per la sola dedotta pendenza di trattative in difetto di indicazioni in tal senso da parte dell'amministrazione;

ritenuto, nel merito dell'istanza cautelare, che a una preliminare e sommaria delibazione propria della presente fase non appaiono potersi ricavare dai motivi e dalle deduzioni dell'appellante elementi di *fumus* idonei a giustificare l'adozione della misura cautelare richiesta, a fronte degli inadempimenti e violazioni contestate all'interessata, e che inoltre - nella valutazione comparativa degli interessi in relazione alle rispettive esigenze cautelari - appare prevalente l'interesse dell'amministrazione a tener fermi gli effetti del provvedimento impugnato;

considerato che ricorrono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare attesa la peculiarità della fattispecie;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

respinge l'istanza cautelare;

spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2020, tenuta ai sensi dell'art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere, Estensore